

A P P E N D I C E

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

Nel corso del 2006 la Gestione è stata influenzata da provvedimenti già illustrati in occasione di precedenti relazioni riguardanti i bilanci.

In materia di benefici pensionistici per esposizione all'amianto si cita il decreto 27 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante "Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto".

Il decreto in esame, operando un raccordo tra le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge n.326 e quelle introdotte dall'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n.350 (legge finanziaria 2004), delinea le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all'amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche nonché le modalità di rilascio della certificazione attestante l'esposizione all'amianto da parte dell'INAIL, a ciò deputato dalle recenti disposizioni normative.

Il citato decreto, sulla base del combinato disposto della normativa sopra richiamata, prevede che hanno diritto ai benefici secondo la nuova disciplina, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini dell'importo della prestazione pensionistica, i lavoratori che hanno svolto per un periodo non inferiore a dieci anni, alla data del 2 ottobre 2003, attività con esposizione all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Nel contempo, lo stesso decreto dispone che hanno diritto ai benefici pensionistici secondo le previgenti disposizioni, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del relativo importo, i lavoratori che, alla medesima data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti, per un periodo superiore a dieci anni all'amianto, per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Il decreto ministeriale fissa in 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso il termine per la presentazione della domanda all'INAIL per il riconoscimento dell'avvenuta esposizione all'amianto.

Ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico non è fissato alcun termine per la presentazione della domanda agli enti previdenziali di appartenenza.

La legge 23 agosto 2004, n. 243, recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria", ha introdotto modifiche normative in materia di requisiti per il diritto al pensionamento di anzianità con effetto dal 1° gennaio 2008.

Ai fini dei riflessi finanziari per l'anno 2006, sulla gestione del fondo di previdenza dei porti di Genova e Trieste, la stessa legge all'articolo 1, commi da 12 a 17, detta una nuova disciplina volta ad incentivare il posticipo del pensionamento di anzianità dei lavoratori dipendenti del settore privato.

In particolare, il comma 12 stabilisce che i predetti lavoratori, che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, per il periodo 2004/2007, possono esercitare la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima. A seguito dell'esercizio di tale facoltà viene meno, da parte del datore di lavoro, l'obbligo di versamento contributivo alle forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa previgente alla legge n. 243 del 2004.

L'importo dei contributi non versati deve essere interamente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.

Con decreto 6 ottobre 2004 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha dato attuazione alla normativa sull'incentivo per il posticipo del pensionamento.

La legge 3 agosto 2004, n. 206, reca "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice".

L'articolo 1, comma 1, stabilisce che "le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani nonché ai loro familiari superstiti".

L'articolo 2, comma 1, dispone che "ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni".

Si rammenta che la legge 24 maggio 1970, n. 336 reca "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati".

Il successivo comma 2 dell'art.2 della legge n.206/2004, stabilisce che "e' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge".

Il comma 3, dispone che "sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti".

L'articolo 3, comma 1, dispone che "a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e' riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente".

L'articolo 4, comma 1, stabilisce che "coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Il comma 2 prevede che in favore di tali soggetti "e' riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2.

I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge".

L'articolo 7, comma 1, stabilisce che "ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti e' assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità".

L'articolo 15, comma 1, dispone che "i benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961", e al comma 2 che "per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003".

L'articolo 16 pone a carico dello Stato l'onere derivante dall'attuazione della legge stessa.

In materia di perequazione automatica delle pensioni si fa presente che il decreto del 20 novembre 2006, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, ha fissato nella misura del 1,7 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno 2006.

PAGINA BIANCA

**TRATTAMENTI PENSIONISTICI
A CARICO DELLA SOPPRESSA GESTIONE SPECIALE
EX ART.75 DEL D.P.R.761/79**

RENDICONTO DELL'ANNO 2006

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il consuntivo 2006 della Gestione trattamenti pensionistici già a carico della soppressa gestione speciale ex art. 75 del D.P.R. 761/79 per il personale degli Enti disciolti, iscritto ai Fondi integrativi presenta entrate per 17,641 mln e uscite per 236,139 mln.

Al fine di assicurare l'equilibrio della Gestione il differenziale tra le predette entrate e uscite, pari a 218,498 mln, viene iscritto tra le entrate come "Trasferimento da parte di altri Enti", in attuazione dell'art.75 del D.P.R. n. 761/1979.

Nella tabella che segue si riportano i risultati dei rendiconti degli ultimi cinque anni.

RISULTATI DI ESERCIZIO

ANNO	ENTRATE			USCITE
	AL NETTO DEI TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	TOTALE	
	<i>(in migliaia)</i>			
2002	30.137	191.859	221.996	221.996
2003	18.944	180.684	199.628	199.628
2004	17.078	180.774	197.852	197.852
2005	16.910	182.557	199.467	199.467
2006	17.641	218.498	236.139	236.139

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 2006 raffrontati con i corrispondenti dati previsti per lo stesso anno e con quelli accertati per il 2005.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2005	PREVENTIVO 1° nota di variazione 2006	PREVENTIVO aggiornato 2006	CONSUNTIVO 2006
		in migliaia di euro		
ENTRATE:				
Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti.....	35	0	0	71
Quote di partecipazione degli iscritti.....	1.642	1.724	1.669	1.269
Trasferimento da parte di altri Enti.....	182.557	201.067	197.517	218.498
Poste correttive e compensative di uscite	1.039	1.500	3.500	2.371
Entrate non classificabili in altre voci	38	7	9	16
Canone d'uso netto degli immobili strumentali	2	1	1	1
Variazioni Patrimoniali Straordinarie.....	101	0	16	18
Utile Gestione Immobiliare.....	146	150	134	131
Entrate per oneri sospesi per prestazioni in attesa di definizione dei valori di copertura.....	13.907	14.992	14.970	13.764
TOTALE DELLE ENTRATE.....	199.467	219.441	217.816	236.139
USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	133.196	134.764	133.874	133.851
Trasferimenti passivi	(...)	0	0	(...)
Uscite non classificabili in altre voci	5	3	9	16
Spese di amministrazione	966	1.439	1.389	1.039
Oneri per il trasferimento allo Stato	0	0	50	38
Oneri tributari.....	33	33	24	38
Oneri finanziari.....	65.100	83.052	82.336	100.933
Assegnazione al fondo copertura oneri personale ex scau.....	146	150	134	131
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	21	0	0	93
TOTALE DELLE USCITE.....	199.467	219.441	217.816	236.139

Nell'anno 2006 non ci sono state variazioni nel campo normativo per la Gestione in esame, ad eccezione della quota di perequazione automatica delle pensioni, ex art.69, L.388/2000, che è stata fissata con decreto del 20 novembre 2006 del Ministro dell'economia e finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nella misura del 1,7 per cento.

Si forniscono, per le poste di entrata e uscita maggiormente significative, le seguenti delucidazioni.

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI – Ammontano a 71 mgl e riguardano i contributi accertati nell'anno 2006, ma attinenti esclusivamente ad anni precedenti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO E PENSIONATI – La voce in esame attiene al contributo di solidarietà del 2 per cento sulle pensioni integrative erogate o maturate alla data del 1° ottobre 1999; ammonta a 1,269 mln, di cui 78 mgl a carico degli assicurati e 1,191 mln a carico dei pensionati.

TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI - L'importo di 218,498 mln rappresenta l'apporto necessario per assicurare l'equilibrio tra le uscite e le entrate della Gestione alla fine dell'esercizio.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE – Iscritte per 2,371 mln si riferiscono al recupero di prestazioni in occasione della ricostituzione delle pensioni ed al riaccredito di rate di pensione da parte di uffici postali e banche.

UTILE GESTIONE IMMOBILIARE - La gestione degli immobili da reddito già del Fondo di previdenza SCAU, confluiti nel bilancio della Gestione in occasione del consuntivo 2003, ha prodotto nell'anno 2006 un utile netto di 131 mgl, che è stato assegnato ad incremento del fondo per la copertura degli oneri del personale a rapporto d'impiego ex Scau (allegato n.4).

ENTRATE RELATIVE AD ONERI SOSPESI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEI CORRISPETTIVI VALORI DI COPERTURA - Si riferiscono ad entrate per oneri di pertinenza dell'anno 2006 concernenti le rate di pensione relative al personale del soppresso SCAU, cessato dal servizio entro il 30/09/1995, ed ammontano a 14 mln.

Al riguardo si precisa che la legge 608/96, nel disciplinare gli effetti derivanti dalla soppressione del suddetto Ente, disposta dall'art. 19 della legge 724/1994, con decorrenza 1° luglio 1995, stabilisce che i trattamenti integrativi, comprensivi dell'indennità integrativa speciale erogati dal Fondo integrativo SCAU, relativi al personale cessato dal servizio entro la data sopra indicata, sono posti a carico della Gestione ad esaurimento presso l'INPS di cui all'art. 75 del D.P.R. n.761/1979, alla quale vengono trasferiti i corrispettivi valori di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli pensionati.

In caso di insufficienza degli accantonamenti costituiti a fronte delle prestazioni del Fondo integrativo di previdenza dello SCAU, i maggiori oneri occorrenti per i capitali di copertura faranno carico al bilancio dell'INPS e dell'INAIL, in proporzione ai contingenti di personale trasferiti ai due Istituti.

Considerato che devono ancora essere definiti i valori di copertura delle prestazioni, sono stati inseriti nel bilancio della Gestione speciale fra le entrate l'ammontare complessivo risultante alla fine del 2006 (167,223 mln) e fra le uscite lo storno dell'onere relativo a tutto l'anno 2005 (153,459 mln).

SPESE PER PRESTAZIONI – L'onere è risultato pari a 134 mln e si riferisce complessivamente alle rendite integrative corrisposte ai pensionati degli Enti disciolti.

Le pensioni a carico della Gestione con decorrenza anteriore al 1995, per le quali resta confermata la disciplina dell'indennità integrativa speciale vigente anteriormente all'entrata in vigore delle n. 724/1994, risultano aumentate del 1,7 per cento, limitatamente all'importo dell'indennità stessa, per effetto della perequazione automatica delle pensioni.

Nel prospetto che segue, articolato per Enti di provenienza, si evidenziano il numero e l'importo annuo delle pensioni in essere alla fine del 2005 e del 2006 con l'indicazione dei relativi valori medi, nonché l'importo delle rate maturate nell'anno posto a carico della Gestione.

NUMERO E IMPORTO DELLE PENSIONI ALLA FINE DEGLI ANNI 2005 E 2006

ANNO	ENTE	NUMERO	IMPORTO ANNUO DELLE PENSIONI ESISTENTI ALLA FINE DELL'ANNO	IMPORTO MEDIO	IMPORTO DELLE RATE DI PENSIONE MATURATE NELL'ANNO
2005	I.N.A.M.....	8.663	75.525.470	8.718	80.804.487
	FEDERMUTUE COLTIVATORI DIRETTI	954	8.753.319	9.175	9.254.085
	FEDERMUTUE COMMERCianti.....	272	3.146.032	11.566	3.214.103
	FEDERMUTUE ARTIGIANI.....	218	2.090.468	9.589	2.203.574
	CASSA MUTUA DI TRENTO-BOLZANO	132	936.848	7.097	1.057.849
	O.N.P.I.....	106	1.153.058	10.878	1.242.427
	E.N.A.O.L.I.....	136	1.523.894	11.205	1.712.361
	I.N.A.I.L.....	6	53.659	8.943	38.857
	E.N.P.A.S.....	14	128.239	9.160	128.467
	E.N.P.D.E.P.....	17	371.931	21.878	373.404
	A.N.C.C.....	598	6.173.194	10.323	6.054.687
	E.N.P.A.L.S.....	2	41.865	20.933	42.046
	E.N.P.I.....	1.324	12.250.255	9.252	13.016.356
	S.C.A.U.....	1.717	13.906.925	8.100	14.603.765
	C.N.P.I.A.....	21	204.868	9.756	102.071
	COMPLESSO.....	14.180	126.260.025	8.904	133.848.538
2006	I.N.A.M.....	8.251	72.489.702	8.786	80.105.524
	FEDERMUTUE COLTIVATORI DIRETTI	925	8.471.007	9.158	9.461.199
	FEDERMUTUE COMMERCianti.....	276	3.206.522	11.618	3.407.051
	FEDERMUTUE ARTIGIANI.....	213	2.015.826	9.464	2.238.879
	CASSA MUTUA DI TRENTO-BOLZANO	125	919.102	7.353	954.210
	O.N.P.I.....	97	1.101.014	11.351	1.256.266
	E.N.A.O.L.I.....	132	1.518.833	11.506	1.629.861
	I.N.A.I.L.....	6	37.325	6.221	37.457
	E.N.P.A.S.....	14	130.372	9.312	132.870
	E.N.P.D.E.P.....	17	360.632	21.214	269.641
	A.N.C.C.....	609	6.208.325	10.194	6.621.917
	E.N.P.A.L.S.....	2	42.501	21.251	43.369
	E.N.P.I.....	1.336	12.469.274	9.333	13.751.291
	S.C.A.U.....	1.668	13.763.740	8.252	15.027.799
	COMPLESSO.....	13.671	122.734.175	8.978	134.937.334

Nella tabella che segue si riportano, con riferimento agli ultimi cinque anni, il numero degli iscritti e delle pensioni, il gettito contributivo e l'onere per prestazioni, nonché i relativi rapporti.

(in milioni)

Anno	Iscritti	Pensioni	Contributi	Prestazioni (All. 2)	Rapporto iscritti/ pensioni	Rapporto contributi/ prestazioni
2002	850	14.902	2,9	148,9	0,057	0,019
2003	725	14.850	1,5	138,3	0,049	0,011
2004	550	14.054	1,6	132,9	0,039	0,012
2005	430	14.180	1,6	133,2	0,030	0,012
2006	550	13.671	0,71	133,9	0,040	0,005

SPESE DI AMMINISTRAZIONE – Iscritte per 1,039 mln, a fronte di 966 mgl dell'esercizio precedente, rappresentano la quota delle spese complessive sostenute dall'Istituto attribuite alla Gestione in applicazione dei criteri previsti dal vigente Regolamento di Contabilità dell'INPS.

Nel prospetto seguente viene analizzata la loro suddivisione per grandi aggregati negli anni 2005 e 2006.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

(in migliaia)

AGGREGATI	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006
SPESE PER IL PERSONALE (dirette e indirette)	670	740
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI: - Amministrazione Postale - Banche	166	144
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	17	17
ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO PULIZIA, VIGILANZA MANUTENZIONE E ADATTAMENTO STABILI STRUMENTALI	50	54
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI (dirette)	89	...
SPESE LEGALI	0,399	0,461
SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI (comprese quote ammortamento)	11	12
ALTRE SPESE (dirette e indirette)	101	119
TOTALE	1.015	1.086
Meno : recuperi	45	45
Meno : residui insussistenti passivi.....	4	2
TOTALE NETTO.....	966	1.039

ONERI FINANZIARI - Ammontano a 101 mln e riguardano quasi interamente gli interessi passivi maturati sul c/c intrattenuto con l'INPS.

Il saggio d'interesse applicato sulle anticipazioni ricevute è stato del 3,858 per cento, fissato dalla deliberazione del C.d.A. dell'Istituto n°73 del 13 giugno 2007, secondo i criteri previsti dal già citato Regolamento di contabilità.

* * *

Al fine di esaminare le principali componenti dello Stato patrimoniale si riportano nel prospetto che segue gli elementi attivi e passivi risultanti all'inizio e alla fine dell'anno 2006.